

1.2.3 Garanzie finanziarie

Costituisce requisito di accesso per il potenziale Utente, a garanzia della copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio, il possesso di uno "standing" creditizio di provata affidabilità, o, in alternativa, la fornitura di adeguate garanzie finanziarie.

La valutazione della solidità finanziaria del richiedente è svolta dal Trasportatore secondo i seguenti criteri:

- a) E' considerato soddisfacente, senza necessità delle ulteriori garanzie di cui ai punti successivi, il possesso di un "rating" creditizio, fornito da primari organismi internazionali, con riferimento all'indebitamento di medio-lungo termine, pari ad almeno:

Baa3	se fornito da Moody's Investor Services; oppure
BBB-	se fornito da Standard & Poor's Corporation

Il potenziale Utente è tenuto a fornire apposita attestazione, rilasciata da uno degli organismi sopra citati, comprovante il livello di "Rating" assegnato, nonché a comunicare eventuali variazioni successivamente avvenute.

- b) Qualora il criterio di cui al punto a) sia soddisfatto dalla società controllante il soggetto richiedente, oppure il soggetto controllante sia un ente pubblico, il soggetto richiedente potrà presentare al Trasportatore una lettera di garanzia (lettera di patronage forte) rilasciata dalla controllante che esprima l'impegno, da parte di quest'ultima, a far fronte alle obbligazioni di pagamento nei confronti del Trasportatore in nome e per conto del soggetto richiedente.
- c) Qualora non siano soddisfatti i criteri di cui ai precedenti punti a) e b) e l'esposizione annua¹ dell'Utente sia, all'inizio o nel corso del Contratto di Trasporto, superiore a euro 50.000 (cinquantamila), il Trasportatore richiederà, a copertura delle obbligazioni derivanti dall'erogazione del servizio, l'attivazione di una fideiussione bancaria a prima richiesta emessa da istituto bancario, per un valore non superiore ad un terzo dei corrispettivi di capacità dovuti per un'annualità del Contratto, moltiplicato per la capacità conferita: in tal caso la stipula del Contratto di Trasporto sarà subordinata alla fornitura delle predette garanzie;

¹ Per esposizione annua si deve intendere il fatturato annuo comprensivo di IVA. Le componenti del fatturato comprendono sia corrispettivo di impegno di capacità che i corrispettivi fissi e variabili.

A seguito di escussione parziale o totale della fideiussione l'Utente è tenuto al ripristino immediato della stessa nell'ammontare inizialmente previsto.

Trimestralmente il Trasportatore provvederà alla verifica della necessità di integrazione (o eventuale riduzione) delle garanzie inizialmente richieste. Fermo restando quanto stabilito al punto c) del presente paragrafo, l'Utente è tenuto ad integrare la garanzia qualora l'incremento dell'esposizione annua ammonti ad un valore pari o superiore a euro 15.000 (quindicimila). Nel caso di riduzione, l'Utente è autorizzato a diminuire la garanzia qualora il decremento dell'esposizione annua ammonti ad un valore pari o superiore a euro 15.000.

Come ulteriore requisito di accesso, qualora l'Utente non abbia provveduto alle obbligazioni di pagamento, in tutto o in parte, dei corrispettivi dovuti per 1 mese di servizio, il Trasportatore richiederà una fideiussione a prima richiesta emessa da istituto bancario, per un valore pari agli importi venuti in scadenza e non coperti da fideiussione bancaria.

Le garanzie richieste dovranno essere fornite al Trasportatore entro tre giorni lavorativi dall'avvio del servizio di trasporto.